

Codice A1709C

D.D. 21 agosto 2020, n. 578

Azienda agri.turistico-venatoria "Arborio" (VC). Revoca della sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie disposta con la determinazione dirigenziale n. DD 395/A1709C/2020 del 18.06.2020. Presa d'atto dell'intestazione della concessione a favore della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS".



ATTO DD 578/A1709C/2020

DEL 21/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Azienda agri.turistico-venatoria "Arborio" (VC). Revoca della sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie disposta con la determinazione dirigenziale n. DD 395/A1709C/2020 del 18.06.2020. Presa d'atto dell'intestazione della concessione a favore della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 262 del 29.10.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Arborio" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. Lorenzo VAERINI, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 21.01.2000 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Arborio", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia e aventi rispettivamente una superficie di ettari 300 e di ettari 180;

vista la determinazione dirigenziale n. 285 del 11.11.2004 con la quale erano state rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 87 del 14.02.2008 con la quale è stata istituita, oltre alle due esistenti, una nuova zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C), su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano,

starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, denominata "Trak", individuata nella cartografia agli atti ed avente la superficie di ettari 114.04, fino al 31.01.2014, data di scadenza della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria, fermo restando il rispetto da parte del concessionario delle disposizioni indicate nelle determinazioni dirigenziali n. 76 del 19.03.1999 e n. 7 del 21.01.2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 659 del 29.07.2013 di presa d'atto dell'intestazione della concessione a favore della "Società Agricola Land - S.R.L." rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Gianluca FORMATO, in sostituzione del Sig. Lorenzo VAERINI;

vista la determinazione dirigenziale n. 1062 del 22.11.2013 con la quale sono state rinnovate:

- la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Arborio" di complessivi ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, a favore della "Società Agricola Land - S.R.L." rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Gianluca FORMATO, fino al 31.01.2023;

- le due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, denominate rispettivamente "Rabozzi" di ettari 300 e "Bosco Locali" di ettari 180, fino al 31.01.2023;

vista l'istanza pervenuta il 25.02.2020 e assunta al prot. n. 4313/A1709C, stessa data, del Sig. Claudio ALESI in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS", intesa ad ottenere il trasferimento della concessione a favore della medesima Società e nella persona di sé medesimo, in sostituzione della "Società Agricola Land - S.R.L.";

vista la documentazione allegata all'istanza consistente in:

- richiesta in data 15.12.2019 del Sig. Claudio ALESI al Presidente del "Consorzio Azienda Faunistico-Venatoria di Arborio", di trasferimento della carica di concessionario dalla "Società Agricola Land - S.R.L." alla "Società Agricola Arborio Caccia SRLS" nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, sé medesimo;

- verbale di deliberazione assembleare del Consiglio direttivo del "Consorzio Azienda Agri-Faunistica Venatoria di Arborio" in data 27.01.2020, di approvazione del trasferimento della concessione dalla "Società Agricola Land - S.R.L." alla "Società Agricola Arborio Caccia SRLS", rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Claudio ALESI, ai sensi dell'art. 9° dello Statuto Consortile;

- richiesta, sottoscritta contestualmente dal Sig. Claudio ALESI e dal Sig. Giovanni TAGLIABO', quest'ultimo in qualità di Presidente del "Consorzio Azienda Agri-Faunistica Venatoria di Arborio", di trasferimento della concessione dalla "Società Agricola Land - S.R.L." alla "Società Agricola Arborio Caccia SRLS" e nella persona del Sig. Claudio ALESI, in qualità di Amministratore Unico della stessa;

- dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dal Sig. Claudio ALESI;

- atto costitutivo in data 12.06.2019 della Società a Responsabilità Limitata Semplificata in sigla "SOCIETA' AGRICOLA ARBORIO CACCIA SRLS" rogito Notaio Nunzia GIACALONE, Repertorio n. 285145, Raccolta n. 54922;

- VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE della "SOCIETA' AGRICOLA ARBORIO CACCIA SRLS", presso la CCIAA di Biella e Vercelli in data 15.12.2019;

visto lo Statuto consortile approvato con assemblea straordinaria il 08.11.1999, rogito Notaio Rossana LENZI del Collegio Notarile di Novara e registrato al n. 53324 di Repertorio e al n. 8075 di Raccolta;

rilevata la sussistenza di vincoli su quote societarie sottoposte a sequestro penale preventivo emesso dal GIP-Tribunale di Brescia con ordinanza emessa il 14.09.2015 a carico della "Società Agricola Land - S.R.L.";

vista la nota assunta al protocollo Regione Piemonte n. 10970/A1709C del 19.05.2020, con la quale il Sig. Gianni ALESI reca motivazione del mancato versamento delle tasse annuali di concessione regionale dell'AATV "Arborio", essendo la "Società Agricola Land - S.R.L." sottoposta a sequestro giudiziario e il bene gestito dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC);

vista la nota prot. n. 11774/A1709C del 28.05.2020 all'AATV "Arborio" e all'ANBSC con la quale, essendo l'intestazione della concessione, ai sensi della D.D. 29 luglio 2013, n. 659 a favore della "Società Agricola Land - S.R.L." il Settore, in via cautelativa, ha disposto l'immediata sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie dell'AATV "Arborio" e che tale sospensione avrebbe potuto essere revocata in seguito a *nulla osta* da parte dell'ANBSC;

vista la nota prot. n. 11824/A1709C del 29.05.2020 e la successiva prot. n. 14080/A1709C del 29.06.2020 con le quali il Settore ha richiesto all'ANBSC un parere sulla sussistenza di motivi ostativi alla possibilità di procedere alla pratica di trasferimento della titolarità della concessione a favore di nuovo soggetto, su istanza di parte;

vista la *e-mail* del 29 maggio 2020 alle ore 14:51 del Sostituto Commissario della Polizia di Stato *omissis* che a riscontro dell'avvenuta ricezione della succitata nota prot. n. 11774 del 28.05.2020 (acquisita al protocollo ANBSC con n. 20910) ha comunicato quanto segue: "*La società di cui in oggetto, rientra nella procedura di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92 in danno di omissis, disposta con sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017. Dalla data di confisca tutte le attività venatorie riconducibili alla Land srl sono state sospese, compreso il ripopolamento di volatili. omissis.*";

vista la determinazione dirigenziale n. DD 395/A1709C/2020 del 18.06.2020 con la quale il Settore, preso atto della succitata *e-mail* del 29.05.2020 alle ore 14:51 del Sostituto Commissario della Polizia di Stato, ha formalizzato provvedimento di sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie dell'AATV "Arborio" rinnovata con D.D. n. 1062 del 22.11.2013, stabilendo che tale sospensione avrebbe potuto essere revocata a seguito di *nulla osta* da parte dell'ANBSC;

vista la *e-mail* del 15.07.2020 alle ore 18:29 con la quale il Sostituto Commissario della Polizia di Stato ha trasmesso i dati derivanti da Ispezione Ipotecaria dalla quale si possono individuare i terreni confiscati in via autonoma contro la "Società Agricola Land - S.R.L." ed ubicati nelle località di Arborio (VC) e Ghislarengo (VC);

vista la nota prot. n. 16345 del 21.07.2020 inviata al Presidente del "Consorzio Azienda Agrituristico Venatoria di Arborio" e all'AATV "Arborio" Sig. TAGLIABO' Giovanni, di richiesta di regolarizzazione dell'invio del verbale di seduta in data 27.01.2020 del Consiglio Direttivo del Consorzio medesimo, di nomina del nuovo concessionario, mediante copia conforme all'originale e in forma completa e vista la conseguente integrazione pervenuta dal Presidente del Consorzio via *e-mail* in data 23.07.2020 alle ore 07:09, assunta al prot. n. 16686/A1709C, stessa data;

viste le note informative inviate via *e-mail* il 20.07.2020 alle ore 18:47 all'ANBSC recanti mappe elaborate a partire dai succitati dati di ispezione ipotecaria da cui si evince che i terreni interessati dall'attività di confisca rappresentano una parte molto residuale dell'AATV "Arborio";

vista la nota prot. n. 17172/A1709C del 29.07.2020 con la quale è stato chiesto all'ANBSC il *nulla osta* a procedere con la formale presa d'atto della sostituzione del concessionario, nonché sulla possibilità di consentire la ripresa dell'attività venatoria all'interno dell'AATV, previa l'eventualità di porre il divieto di caccia sui terreni sottoposti a sequestro giudiziario;

vista la risposta dell'ANBSC n. 32510 del 07.08.2020 assunta al prot. n. 17965/A1709C del 10.08.2020 nella quale, a riscontro della precedente, si rappresenta quanto segue:

- *"Si premette che con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, è stata disposta omissis la confisca, ex art. 12 sexies D.L. 306/1992, del 100% delle quote sociali della "Società Agricola Land Srl", nonché dell'intero patrimonio aziendale, ivi compresi gli immobili. In particolare di numerosi terreni ubicati nei Comuni di Arborio (VC) e Ghislarengo (VC).";*
- *"Per effetto della definitività, i beni confiscati omissis sono stati devoluti al patrimonio dello Stato e gestiti, ai sensi della normativa di cui al D.L. n. 4/2010, convertito dalla Legge 31 marzo n. 50 e s.m.i. (oggi trasfuso nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.) dall'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che è tenuta a destinare i beni per le finalità previste dall'art.48 D.Lgs. n. 159/2011.";*
- *"Premesso quanto sopra, si rappresenta che dalla data di confisca tutte le attività venatorie, comprese il ripopolamento della fauna selvatica, riconducibili alla "Società Agricola Land Srl" omissis, sono state sospese omissis.";*
- *"Per quanto riguarda la possibile ripresa dell'attività venatoria all'interno "dell'Azienda Agritouristica Venatoria Arborio" di cui faceva parte la "Società Agricola Land srl", appreso che il Consiglio direttivo del Consorzio dei proprietari terrieri dell'AATV Arborio ha piena facoltà di deliberare il passaggio di titolarità della concessione venatoria, la scrivente Agenzia prende atto del cambio di intestazione della concessione dalla "Società Agricola Land SRL", dimissionaria.";*
- *"Inoltre, considerata la possibilità che sui terreni confiscati venga posto il divieto di caccia all'interno dell'AATV in argomento mediante apposita "palinatura", da effettuarsi a carico del nuovo concessionario, si esprime parere favorevole, chiedendo, contestualmente, a Codesta Direzione di provvedere, facendosi carico delle dovute comunicazioni al nuovo Amministratore Unico della concessione venatoria AATV Arborio, nonché delle verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori di segnalazione del divieto di caccia.";*

ritenuto, per quanto sopra riportato:

- di revocare la sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie dell'AATV "Arborio" disposta con determinazione dirigenziale n. DD 395/A1709C/2020 del 18.06.2020, viste le considerazioni riferite nella succitata risposta 17965/A1709C del 10.08.2020, dell'ANBSC;
- di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'AATV "Arborio" di ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS" e nella persona del Sig. Claudio ALESI, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa, in sostituzione della "Società Agricola Land - S.R.L.", dimissionaria;
- di porre, sui terreni confiscati, il divieto di caccia all'interno dell'AATV, da segnalarsi mediante apposita palinatura di segnalazione, da effettuarsi a carico del nuovo concessionario;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto che sono state espletate le procedure per la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, a carico della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS" e dei relativi soggetti, per la verifica delle cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni"; parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. n. 10-396 del 18.10.2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";
- D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022";
- L.r. 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria",

determina

- di revocare la sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie dell'azienda agri-turistico-venatoria "Arborio" disposta con la determinazione dirigenziale n. DD 395/A1709C/2020 del 18.06.2020;
- di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda agri turistico-venatoria "Arborio" di ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della

“Società Agricola Arborio Caccia SRLS” e nella persona del Sig. Claudio ALESI, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa, in sostituzione della “Società Agricola Land - S.R.L.”, dimissionaria;

- che sui terreni confiscati con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, *ex art. 12 sexies* D.L. 306/1992, del 100% delle quote sociali della “Società Agricola Land - S.R.L.”, venga posto il divieto di caccia all’interno dell’AATV da segnalarsi mediante apposita palinatura di segnalazione, da effettuarsi a carico del nuovo concessionario;
- che verrà svolto un sopralluogo da parte del competente Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, presso l’Azienda, a verifica della corretta esecuzione dei lavori di segnalazione delle zone a divieto di caccia.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario e alla *ex* Provincia di Vercelli.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1996 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella D.D. n. 262 del 29.10.1998, nella D.D. n. 7 del 21.01.2000.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino